

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI LEGALI ESTERNI**

### **ART.1 PRINCIPI**

Il presente Regolamento disciplina gli incarichi esterni conferiti per l'espletamento di attività di rappresentanza e difesa in giudizio in singole cause pendenti davanti al giudice ordinario, amministrativo e penale, in conformità allo Statuto comunale ed ai principi di trasparenza, economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

Ai fini della difesa tecnica il Comune si avvale di propri dipendenti abilitati all'esercizio della professione di avvocato. E' consentito affidare incarichi esterni soltanto in casi eccezionali per i quali l'ufficio legale interno non è in grado di rappresentare l'Ente in giudizio. Non sono ammessi incarichi congiunti.

### **ART. 2 MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dall'ufficio legale, previa verifica della relativa copertura finanziaria. A tal uopo, a generali fini di trasparenza e per garantire la massima professionalità degli incarichi, è costituito un elenco aperto di professionisti e di studi associati, disponibili ad accettare incarichi professionali. Tutti i professionisti interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi da questo Ente, indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale. Nella domanda i professionisti dovranno dichiarare di accettare tutte le disposizioni del presente Regolamento. I suddetti professionisti sono inseriti in un unico elenco approvato con Determinazione Dirigenziale. Per la formazione dell'elenco il Comune predispone apposito avviso e ne dà divulgazione anche inviandolo alle Presidenze degli Ordini Professionali. Il suddetto elenco è soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento del medesimo da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle domande all'uopo presentate. In sede di prima applicazione l'elenco sarà formato entro 60 gg. dall'approvazione del presente regolamento.

### **ART. 3 MOTIVAZIONE**

In relazione all'oggetto della controversia, gli incarichi sono affidati con congrua motivazione che tenga conto della specializzazione e del curriculum trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo precedente, nonché dell'attività prestata in favore del Comune nello svolgimento di incarichi analoghi, attuando, un criterio di rotazione e previa richiesta di apposito preventivo di spesa secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

### **ART. 4 ISCRIZIONE ALL'ELENCO**

L'ammissione nell'elenco di cui all'articolo 2 è riservata esclusivamente ai professionisti legali iscritti all'Albo professionale degli Avvocati. La domanda di ammissione deve essere corredata da apposita dichiarazione con la quale il professionista dichiara di non avere in corso cause contro il Comune, né

come parte, né come patrocinante e s'impegna a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune, dal momento dell'iscrizione nel suddetto elenco, pena la decadenza. Per gli studi associati è necessario allegare la scheda informativa e i curricula di ciascun componente.

Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente regolamento determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'elenco.

## ART. 5 INFORMAZIONI

I professionisti incaricati s'impegnano ad informare per iscritto il Sindaco ed il Servizio Legale su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto. Al Servizio Legale è inviata in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito nonché copia dei verbali di udienza e degli atti di controparte.

## ART. 6 INADEMPIENZE

La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico e alla risoluzione della convenzione, oltre che alla relativa richiesta di risarcimento danni.

## ART. 7 CONDIZIONI ECONOMICHE

Prima del conferimento dell'incarico, l'Ufficio Legale provvede a chiedere a 3 professionisti iscritti all'elenco, cui attingere secondo il criterio della rotazione, apposito preventivo, eventualmente sulla base di minuta redatta dall'ufficio stesso che tiene conto dell'attività processuale prevedibilmente necessaria in relazione alla durata e complessità della causa. Tale preventivo dovrà essere determinato sulla media dei minimi e dei massimi tariffari, con l'indicazione del relativo ribasso.

Può prescindersi dalla richiesta di 3 preventivi, attingendo direttamente dall'elenco il nominativo del professionista individuato, solo qualora lo stesso sia già destinatario di precedenti incarichi conferiti in relazione al medesimo oggetto dell'instauranda controversia. La delibera di incarico è comunicata al legale designato, il quale deve farne espressa accettazione.

A seguito del conferimento dell'incarico a colui che abbia presentato il preventivo più basso e della relativa accettazione, si provvede all'impegno di spesa e alla sottoscrizione di apposita convenzione, dando atto che, in caso di soccombenza totale dell'Ente o di risoluzione anticipata del rapporto per causa imputabile al professionista (ivi compresa la rinuncia al mandato), la parcella non potrà eccedere i minimi tariffari. In corso di giudizio è possibile provvedere al pagamento di un acconto pari al 20% della somma spettante, che non potrà mai eccedere il preventivo presentato all'Ente ai fini dell'affidamento.

All'esito del giudizio o in ogni caso di risoluzione anticipata del rapporto professionale, il legale designato provvede a redigere conforme parcella per il saldo delle competenze.

E' fatto salvo il diritto del professionista di ritenere i maggiori compensi eventualmente liquidati dal giudice e che abbia effettivamente recuperato dalla controparte soccombente, potendo, a tal fine, chiederne la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

In ogni caso, la spesa complessiva a carico dell'Ente non potrà eccedere del 20% quella fissata nel preventivo aggiudicato.

#### ART. 8 PROCEDIMENTO

Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato e ciò per evitare approssimazioni e frettolosità pregiudizievoli. Il Comune trasmette al professionista la determinazione d'incarico, nonché tutti gli atti che sembrano opportuni e necessari per la tutela degli interessi di questo Ente. All'uopo tutti gli uffici del Comune avranno cura di evadere ogni richiesta rivolta dagli avvocati difensori per l'istruttoria delle pratiche nei tempi strettamente necessari.

#### ART. 9 RELAZIONE

Per tutti i giudizi in cui il Comune è costituito per mezzo di un difensore esterno, il suddetto professionista dovrà inviare al Servizio Legale, con cadenza di regola semestrale, una dettagliata relazione circa l'andamento processuale.

#### ART. 10 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa in materia.

#### ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione presso l'Albo Pretorio di questo Ente.

